



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

4° REPARTO - 12<sup>^</sup> DIVISIONE

e-mail: r4d12s0@persociv.difesa.it

PERSOCIV *E/12*

Prot.nr. 0046547

del 18-06-2008

PARTENZA



A DIREZIONI GENERALI  
UFFICI CENTRALI  
ENTI AUTONOMI  
(indirizzi in allegato)

## OGGETTO: DETRAZIONI D'IMPOSTA – LEGGE FINANZIARIA 2008.

La Legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una importante novità in tema di **richiesta di detrazioni d'imposta per familiari a carico**, infatti:

- Fino al 31 dicembre 2007  $\Rightarrow$  la richiesta, dopo essere stata presentata per la prima volta, andava rinnovata solo in caso di modifiche delle condizioni di spettanza delle detrazioni.
- Dal 1° gennaio 2008, invece,  $\Rightarrow$  la richiesta va rinnovata ogni anno anche se i presupposti per il godimento delle detrazioni sono gli stessi dell'anno precedente.


Perciò,

**per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia in busta-paga,  
bisogna ripetere la domanda ogni anno,  
anche se la situazione lavorativa e familiare del richiedente  
non si è modificata rispetto all'anno precedente.**


La domanda deve contenere una serie di indicazioni la cui assenza comporta il mancato riconoscimento del beneficio (ad esempio, occorre indicare il codice fiscale delle persone per le quali si intende usufruire delle detrazioni).

Per garantire la corretta formulazione dell'istanza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha predisposto un modello (allegato alla presente circolare) da compilarsi, **con esclusione di ogni altra forma di richiesta**, a cura dei dipendenti il cui cedolino è prodotto dallo stesso MEF.

Tra costoro, rientrano i **dipendenti civili dell'Amministrazione Difesa in servizio presso "Enti Centrali"**.




Al fine di disciplinare, quindi, il notevole flusso di domande che annualmente dovranno pervenire alla Direzione Generale per il Personale Civile, e per garantire la puntuale attribuzione in busta-paga delle detrazioni richieste, si rende necessario indicare le modalità e i tempi di trasmissione che, senza pregiudizio per le esigenze di riservatezza in ordine ai dati contenuti nelle richieste, dovranno essere osservati:



Circa la tempistica,


per quanto concerne le richieste di detrazioni relative al **2008**



i modelli dovranno pervenire alla citata 12^ Divisione entro il **30 settembre 2008**.

La mancata presentazione comporterà l'interruzione del riconoscimento di tutte le detrazioni ed il recupero di quelle già attribuite nel corso del 2008.

Per quanto, invece, riguarda le richieste di detrazioni relative al **2009 e a ciascun anno successivo**



i modelli dovranno pervenire, sempre alla 12^ Divisione, entro il **31 marzo** di ogni anno per il quale si richiedono le detrazioni.

Anche per questi futuri anni, l'assenza della richiesta comporterà la privazione di ogni detrazione per familiari a carico.

Le modalità e i tempi di trasmissione indicati si riferiscono, ovviamente, al solo appuntamento annuale nel quale un gran numero di dipendenti presenterà la richiesta di routine (quella, cioè, finalizzata a non perdere le detrazioni già presenti sul cedolino).

Se, invece, il singolo dipendente dovrà presentare la domanda

- per beneficiare per la prima volta delle detrazioni per i familiari
- o per segnalare una modifica che comporti una variazione nel godimento delle detrazioni già presenti in busta-paga (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.),

la richiesta potrà, a meno di diversa indicazione da parte di ciascuna Segreteria del Personale, essere presentata anche direttamente a Persociv.

Tale presentazione potrà avvenire in qualsiasi momento dell'anno così da consentire tempestivamente al dipendente di beneficiare della detrazione o, viceversa, di interromperne la fruizione.

Poiché l'esperienza maturata testimonia una debole conoscenza dei dipendenti sul tema delle detrazioni d'imposta, questa Direzione Generale ha predisposto un'apposita **dispensa divulgativa** (anch'essa allegata in copia) che, dopo aver trattato gli aspetti generali della materia, si concentra sugli accorgimenti da osservare per una corretta compilazione e presentazione del modello di richiesta. Congruo spazio viene anche dedicato alle domande più frequenti formulate dagli amministrati, a cui seguono le pertinenti risposte.

Si invitano, pertanto, tutti gli Enti in indirizzo, ad osservare modalità e tempistica di trasmissione del modello, nonché a favorire **la massima diffusione** della dispensa presso il proprio personale.

Si evidenzia, infine, che la presente circolare, il modello di richiesta delle detrazioni ed il vademecum sono anche pubblicati sul sito internet "[www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it)".

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Filippo GUAGNANO




DIFESA GABINETTO	R O M A
STAMADIFESA R.I.S.	“
STAMADIFESA C4	“
STATO MAGGIORE ESERCITO	“
STATO MAGGIORE MARINA	“
STATO MAGGIORE AERONAUTICA	“
SEGREDIFESA U.A.G.	“
“ USG GESTIONE ENTI AREA INDUSTRIALE	“
“ UAS	“
PERSOCIV	“
BILANDIFE	“
ONORCADUTI	“
PERSOMIL*	“
PREVIMIL	“
TERRARM	“
NAVARM	“
ARMAEREO	“
TELEDIFE	“
GENIODIFE	“
DIFESAN	“
COMMISERVIZI	“
ISPETTORATO LOGISTICO E.I.	“
NAVISPELOG	“
COMLOG	“
SUPERCONSIGLIO FORZE ARMATE	“
ISPEDIFE	“
RAMDIFE	“
10° AUTOGRUPPO	“
UFAULAV	“
COMMISSIONE CADUTI IN GUERRA	“
ORDINARIATO MILITARE	“
CORTE MILITARE D’APPELLO	“
COMMISSIONI DECORAZIONI VALOR MILITARE	“
COLLEGIO MEDICO LEGALE	“
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	“
CONSIGLIO ORDINE VITTORIO VENETO	“
PROCURA GEN.MIL c/o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	“
C.A.S.D.	“
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE	“
PROCURA GEN.MIL c/o CORTE MILITARE D’APPELLO	“
CIRCOLO UFFICIALI M.M. - TERMINILLO	R I E T I
MARIDISTSPORT	S A B A U D I A
MARIDIST	R O M A
CIRCOLO UFFICIALI M.M.	“
QUARTIER GENERALE MARINA	“
CIRCOLO SOTTUFFICIALI M.M.	“
MARICRYPTO	“
MARICAPITALE	“
UTNAV	“
MARIGENIMIL	“
CIVILSCUOLADIFE	“
MARICOMMI	“
MARITELE	“
UFFICIO CORPO GENIO AERONAUTICO	“
ISTITUTO MEDICINA LEGALE A.M.	“
COMAER	ROMA+TERMINILLO

\* E’ escluso il personale in servizio presso le sedi di Orvieto e di Bagni di Tivoli il quale è amministrato dal rispettivo servizio amministrativo di F.A.



MINISTERO DELLA DIFESA  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE  
IV REPARTO – 12<sup>^</sup> DIVISIONE

# Le detrazioni d'imposta nella busta-paga del lavoratore dipendente



Dispensa informativa destinata ai dipendenti civili dell'Amministrazione Difesa  
in servizio presso Enti Centrali

Giugno 2008

## Presentazione

In materia di imposte sui redditi, gli obblighi e le tutele che concernono il lavoratore dipendente non sono sempre chiaramente noti.

addirittura imperscrutabile può risultare il cedolino-paga nella parte in cui reca informazioni di carattere fiscale.

Scopo di questa dispensa è, appunto, quello di avvicinare i dipendenti ad una disciplina più intelligibile di quanto spesso si creda e di aprire un canale di comunicazione fluido con i colleghi della 12<sup>a</sup> Divisione che ne amministrano il trattamento economico.

Il lavoro consta di una premessa e di quattro capitoli che si prestano anche ad una lettura modulare.

**La premessa ed i primi due capitoli** affrontano gli aspetti più generali in tema di Irpef e di agevolazioni fiscali in busta-paga costituendo una lettura che, si ritiene, possa essere di interesse generale.

**I capitoli 3 e 4**, invece, sono di specifico interesse per tutti coloro il cui cedolino viene elaborato dal "Service Personale Tesoro", il sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra costoro, rientrano i dipendenti civili dell'Area Centrale dell'Amministrazione Difesa (quelli, cioè, amministrati direttamente dalla Direzione Generale per il Personale Civile - Persociv).

Tali due ultimi capitoli si concentrano su un nuovo adempimento, introdotto dalla Legge finanziaria per il 2008, a carico di ogni lavoratore dipendente che intenda godere delle detrazioni per familiari a carico.

La norma in questione prevede che i lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta-paga, devono dichiarare "annualmente" al sostituto d'imposta di avervi diritto e indicare il codice fiscale delle persone a carico.

Quindi, per poter beneficiare delle predette detrazioni, bisogna ripetere la domanda ogni anno, anche se la situazione lavorativa e familiare del richiedente non si è modificata rispetto all'anno precedente.

Per garantire la corretta formulazione della richiesta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha predisposto un apposito modello per la cui consegna a Persociv vengono illustrate, nel capitolo 3, modalità e tempistica.

Il modello approntato dal MEF è accompagnato da esaustive istruzioni per la compilazione. Tuttavia, allo scopo di sciogliere eventuali dubbi legati a specifiche questioni, vengono offerte, al capitolo 4, istruzioni integrative corredate di alcune tra le più frequenti domande formulate dagli amministrati, seguite dalle pertinenti risposte.

Circa le fonti utilizzate per la produzione di questo vademecum, si menzionano i seguenti documenti, tutti a cura dell'Agenzia delle Entrate: "Annuario del contribuente 2008"; "Nuove agevolazioni fiscali per la famiglia" - dispensa n. 2/2008 de "l'Agenzia informa"; "Come correggere gli errori fiscali" - circolare del 6 giugno 2007 ad opera della Direzione Regionale della Toscana; "Detrazioni anno 2008" - messaggio n. 60/2008 del "Service Personale Tesoro"; "Istruzioni Unico PF 2008".

Si sottopone, quindi, questo manualetto all'attenzione di tutti gli amministrati e, più in generale, di tutti coloro che possano avere interesse a leggerlo.

Ai responsabili delle Segreterie degli Enti Centrali, che rappresentano un prezioso tramite tra i dipendenti e Persociv, si chiede di favorirne la massima diffusione presso il proprio personale.

Si segnala, inoltre, che il presente documento, per una più agevole ed estesa fruizione, è pubblicato sul sito internet "[www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it)".


Nella prospettiva di una futura edizione, saranno gradite, da chiunque, proposte di miglioramento concernenti sia l'aspetto sostanziale che quello comunicativo.

Eventuali suggerimenti potranno, perciò, essere rivolti all'estensore della presente dispensa, il collaboratore di amministrazione Vincenzo Convertito, presso i seguenti recapiti:

telefono - 06/49862544

indirizzo e-mail - [r4d12s4@persociv.difesa.it](mailto:r4d12s4@persociv.difesa.it)

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
Filippo GUAGNANO





## Indice

<b>Premessa - Il prelievo Irpef in busta-paga .....</b>	<b>pag. 4</b>
<hr/>	
<b>Capitolo 1 - Il calcolo dell'Irpef mensile .....</b>	<b>pag. 6</b>
Aliquote e scaglioni di reddito .....	pag. 6
Dal reddito complessivo all'Irpef netta .....	pag. 7
<hr/>	
<b>Capitolo 2 - Le detrazioni mensili d'imposta a beneficio del lavoratore dipendente .....</b>	<b>pag. 8</b>
Le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente .....	pag. 9
Le detrazioni d'imposta per familiari a carico .....	pag. 10
La detrazione per il coniuge a carico .....	pag. 12
La detrazione per i figli a carico .....	pag. 13
- Come va ripartita la detrazione tra i genitori .....	pag. 14
- Le regole per i figli in caso di separazione legale o divorzio .....	pag. 15
- Attribuzione al primo figlio della detrazione prevista per il coniuge .....	pag. 15
- La detrazione per le famiglie numerose .....	pag. 16
La detrazione per gli altri familiari a carico .....	pag. 17
<hr/>	
<b>Capitolo 3 - Il modello di richiesta delle detrazioni mensili d'imposta .....</b>	<b>pag. 18</b>
<hr/>	
<b>Capitolo 4 - Istruzioni integrative per la compilazione del modello di richiesta delle detrazioni d'imposta ...</b>	<b>pag. 21</b>
Anno per il quale si chiede di beneficiare delle detrazioni .....	pag. 21
Rilevazione del "numero di iscrizione" .....	pag. 26
Mese di decorrenza delle detrazioni .....	pag. 27
Reddito complessivo previsto .....	pag. 29
Richiesta della detrazione per lavoro dipendente .....	pag. 31
Segnalazione di familiari a carico .....	pag. 32
Sottoscrizione della dichiarazione .....	pag. 34
Presentazione del modello .....	pag. 35

## Premessa

### IL PRELIEVO IRPEF IN BUSTA PAGA

Il lavoratore dipendente subisce, su ogni emolumento percepito, un prelievo fiscale che viene operato, per disposizione di legge, a cura del proprio datore di lavoro.

Quest'ultimo, quindi, preleva una determinata porzione di quanto guadagnato dal lavoratore e lo versa all'Erario per conto del quale agisce.

Il datore di lavoro, proprio per il fatto che si "sostituisce" all'Erario, viene definito **"sostituto d'imposta"**.



L'imposta trattenuta al dipendente, invece, assume il nome di **"ritenuta d'acconto"** poiché il "sostituto" effettua il prelievo sulla base del solo reddito da lui corrisposto, ignorando eventuali altri redditi che aumenterebbero il prelievo fiscale od oneri (ad esempio, spese mediche) che, viceversa, diminuirebbero la portata dell'imposizione.



Il riepilogo di tutto ciò che ha rilevanza ai fini fiscali viene effettuato annualmente dal "sostituto" tramite il **"modello CUD"**, una certificazione dei redditi consegnata ad ogni dipendente nei primi mesi dell'anno successivo a quello oggetto del riepilogo stesso.



Se il dipendente possiede altri redditi, grava su di esso l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (**"modello 730"** o **"modello Unico"**) al fine di versare all'Erario la maggior imposta dovuta rispetto a quella trattenuta dal datore.

Se, al contrario, il dipendente ha sopportato oneri che danno diritto ad una riduzione del prelievo fiscale, ha facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi per beneficiare di tale agevolazione.

Naturalmente, nella stessa dichiarazione possono coesistere sia altri redditi che oneri riduttivi dell'irpef.

Solo dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi, la ritenuta che ne deriva assume carattere definitivo.



Se non si posseggono altri redditi e non si hanno oneri da far valere, la dichiarazione dei redditi non va presentata e la "ritenuta d'acconto" si trasforma in ritenuta a saldo.

La non obbligatorietà di presentazione della dichiarazione non preserva il dipendente da verifiche a cura dell'Agenzia delle Entrate; infatti, il "sostituto d'imposta" trasmette annualmente alla predetta Agenzia il **"modello 770"**, una

speciale dichiarazione che ricomprende tutti i modelli CUD rilasciati ai dipendenti.

L'Agenzia delle Entrate ha così modo di controllare, attraverso una serie di incroci di dati, se la posizione del dipendente nei confronti del fisco sia corretta (ad esempio, se le detrazioni per carichi di famiglia – delle quali parleremo in seguito – siano o meno dovute).

Nel **Capitolo 1** si tratterà brevemente il tema di come venga calcolata l'Irpef sulle competenze mensili (e quindi sul “modello CUD”), per poi approfondire, nei successivi capitoli, la materia delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore dipendente può beneficiare in busta-paga.

## Capitolo 1

### IL CALCOLO DELL'IRPEF MENSILE

Il vigente sistema di determinazione dell'Irpef è caratterizzato da:

- cinque scaglioni di reddito a cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta;
- detrazioni d'imposta per familiari a carico, decrescenti all'aumentare del reddito complessivo;
- detrazioni diversificate a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, altri redditi), anch'esse inversamente proporzionali al reddito complessivo.

#### I. ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Gli scaglioni di reddito e le pertinenti aliquote d'imposta sono i seguenti:

REDDITO IMPONIBILE ANNUO	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA) ANNUA
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	€3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	€6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	€17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	€25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

## II. DAL REDDITO COMPLESSIVO ALL'IRPEF NETTA


Ai fini della determinazione dell'Irpef sulle competenze fisse mensili e sul "modello CUD", occorre innanzitutto determinare il reddito imponibile (prima colonna della tabella della pagina precedente).

Per far ciò è sufficiente sottrarre dal reddito lordo le ritenute assistenziali e previdenziali ed eventuali altri oneri deducibili (ad esempio, ritenute per riscatti o ricongiunzioni) trattenuti in busta-paga.

Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'**imposta (lorda)** applicando a questo importo le aliquote di cui a pag. 6.

Per giungere al prelievo Irpef effettivo (**imposta netta**), occorre poi diminuire l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per reddito di lavoro dipendente ed, eventualmente, per familiari a carico).

Schematizzando il percorso appena descritto:



*Per il calcolo dell'irpef mensile, basterebbe dividere per 12 gli importi annui riportati a pag. 6, ottenendo una tabella rapportata a mese.*

*Nella pratica, però, al fine di evitare il più possibile conguagli negativi di fine anno, dovuti al cumulo delle dodici mensilità con la tredicesima e con le competenze accessorie (cumulo che potrebbe far scattare l'aliquota superiore e che, comunque, ridurrebbe le agevolazioni fiscali legate alla tipologia di reddito ed al carico familiare), gli uffici amministrativi, anziché considerare l'effettivo imponibile mensile, preferiscono, generalmente e laddove sia possibile,*

▶ *prendere a riferimento l'intero reddito imponibile corrisposto al dipendente nell'anno precedente e su di esso calcolare i valori annui di imposta lorda e detrazioni;*

▶ *dividere l'imposta e le detrazioni, così ottenute, per dodici;*

▶ *ricavare l'irpef netta mensile dal confronto di questi due valori;*

▶ *sottrarre tale imposta netta all'imponibile mensile effettivo.*

## Capitolo 2


### LE DETRAZIONI MENSILI D'IMPOSTA A BENEFICIO DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Il lavoratore dipendente può mensilmente godere di alcuni “sconti” che alleggeriscono il peso del prelievo fiscale in busta-paga.

Questi “sconti” assumono il nome di “detrazioni d'imposta” e si distinguono in:

- ➔ detrazioni d'imposta per lavoro dipendente;
- ➔ detrazioni d'imposta per familiari a carico.

Esse si suddividono, a loro volta, in:





## Le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente

Il meccanismo di calcolo dell'Irpef contempla, tra l'altro, come si è già accennato, un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa e così via).

In particolare, le detrazioni per lavoro dipendente spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a **55.000 euro** di reddito annuo.

Per il calcolo della detrazione effettiva si assume come reddito di riferimento non la specifica categoria reddituale (non, quindi, il solo reddito di lavoro dipendente) ma l'intero reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili.

Occorre, però, tener presente che **il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.**

**Le detrazioni per i lavoratori dipendenti devono essere rapportate al periodo di lavoro espresso in giorni.**

Le detrazioni di cui i lavoratori dipendenti possono fruire dal periodo d'imposta 2007 dipendono dal reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze) e sono quelle indicate di seguito:

**Con reddito complessivo fino a 8.000 euro: ..... 1.840 euro**

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante **non può mai essere inferiore a 690 euro, per i rapporti a tempo indeterminato.**

**Se, invece, il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.**

**Con reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 euro: .. 1.338 + ( 502 x  $\frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$  )**

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

**Con reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro: ... 1.338 X  $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$**

Anche in questo caso, il risultato derivante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

**Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non oltrepassa i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente, ricavata come sopra, è aumentata dei seguenti importi:**

- oltre 23.000 e fino a 24.000 euro: 10 euro
- oltre 24.000 e fino a 25.000 euro: 20 euro
- oltre 25.000 e fino a 26.000 euro: 30 euro
- oltre 26.000 e fino a 27.700 euro: 40 euro
- oltre 27.700 e fino a 28.000 euro: 25 euro

I risultati così ottenuti vanno poi raggugliati al periodo di lavoro prestato nell'anno.



## Le detrazioni d'imposta per familiari a carico

I contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono di apposite detrazioni d'imposta.

I familiari per i quali si può godere delle detrazioni sono:

- **IL CONIUGE** non legalmente ed effettivamente separato;
- **I FIGLI** compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- **GLI ALTRI FAMILIARI** (ma solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

Nella categoria degli "altri familiari" rientrano:

- **il coniuge legalmente ed effettivamente separato;**
- **i discendenti dei figli;**
- **i genitori** (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- **i generi e le nuore;**
- **il suocero e la suocera;**
- **i fratelli e le sorelle** (anche unilaterali);
- **i nonni e le nonne** (compresi quelli naturali).


**PER ESSERE CONSIDERATO A CARICO, IL FAMILIARE DEVE POSSEDERE UN REDDITO NON SUPERIORE A 2.840,51 EURO ANNUI.**

A questo proposito, è molto importante evidenziare che:

⇒ mentre il **reddito complessivo del contribuente** va assunto al lordo degli oneri deducibili ma **al netto** della rendita catastale dell'**abitazione principale** e delle relative pertinenze,

⇒ ai fini del **calcolo** del tetto di **2.840,51 euro**, vanno considerate **anche la rendita dell'abitazione principale** e delle sue pertinenze.

Quindi, traducendo in schema tale distinzione:





Le detrazioni per i familiari a carico sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nell'anno.

Infatti, anche l'importo di queste detrazioni diminuisce con l'aumentare del reddito del contribuente, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a

- 95.000 euro per le detrazioni dei figli;
- 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

Come si è detto, il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico è pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Proprio con riferimento al calcolo del tetto di 2.840,51 euro, è il caso di evidenziare che, oltre alla rendita dell'abitazione principale, vanno considerate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche/consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Vanno inoltre computati i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino.

**Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.**

### **ATTENZIONE !!**

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) ha stabilito che i lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta paga, devono dichiarare "annualmente" al sostituto d'imposta di avervi diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono beneficiarne.

**In mancanza di richiesta annuale, il datore cessa di riconoscere le detrazioni per familiari a carico.**

Nelle prossime pagine di questo capitolo, verranno illustrate, nel dettaglio, le singole detrazioni per familiari a carico.



## La detrazione per il coniuge a carico

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

La detrazione spettante varia, come abbiamo visto, in funzione del reddito e, tranne che per una fascia, dipende da formule, proprio come nel caso delle detrazioni per lavoro dipendente:

Con reddito complessivo fino a 15.000 euro: .....  $800 - \left[ 110 \times \left( \frac{\text{reddito complessivo}}{15.000} \right) \right]$

Con reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 euro: ..... 690 euro

Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro; questi gli incrementi:

oltre 29.000 e fino a 29.200: euro 10 euro  
oltre 29.200 e fino a 34.700: euro 20 euro  
oltre 34.700 e fino a 35.000: euro 30 euro  
oltre 35.000 e fino a 35.100: euro 20 euro  
oltre 35.100 e fino a 35.200: euro 10 euro

Con reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 euro:  $690 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

A pag. 15, verrà preso in considerazione il caso di assenza del coniuge in presenza di figli.



## La detrazione per i figli a carico

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Inoltre, così come per il coniuge, la detrazione spetta anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli a carico è stata fissata in varie misure:

**figlio di età superiore a 3 anni: ..... 800 euro**  
**figlio di età inferiore a 3 anni: ..... 900 euro**  
**figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni: ..... (900+220) = 1.120 euro**  
**figlio portatore di handicap superiore a 3 anni: ..... (800+220) = 1.020 euro**

Il figlio disabile è quello riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92.

**Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.**

Le detrazioni sopra indicate sono **importi solo teorici**, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia **in funzione del reddito** in virtù della seguente formula:

$$\text{detrazione teorica X} = \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

Anche in questo caso:

- o il reddito va assunto al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze;
- o Il coefficiente derivante dal rapporto va considerato nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.

**In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.**


Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Per la corretta fruizione delle detrazioni relative ai figli a carico, occorre conoscere gli argomenti di cui ai seguenti punti:

- **Come va ripartita la detrazione tra i genitori;**
- **Le regole per i figli in caso di separazione legale o divorzio;**
- **L'eventuale attribuzione al primo figlio della detrazione prevista per il coniuge;**
- **L'ulteriore detrazione a favore delle famiglie numerose.**

## COME VA RIPARTITA LA DETRAZIONE TRA I GENITORI

Dal 2007, la detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come, invece, prevedeva il precedente ordinamento.



**ripartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.**


In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.

Questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda.

In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.

In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.



**il genitore che ha a carico anche il coniuge, ha diritto al 100% della detrazione.**

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori anche nei seguenti altri casi:

- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

### **LE REGOLE PER I FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE LEGALE O DIVORZIO**

→ **In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:**

- la detrazione per i figli a carico spetta, in mancanza di accordo,

**al genitore affidatario;**

- se il genitore affidatario non può fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore.

Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione.

→ **Nel caso di affidamento congiunto o condiviso:**

- la detrazione per i figli a carico è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del

**50% tra i genitori;**

- se uno dei genitori affidatari non può fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.

### **ATTRIBUZIONE AL PRIMO FIGLIO DELLA DETRAZIONE PREVISTA PER IL CONIUGE**

È prevista la possibilità di applicare per il primo figlio, **se più conveniente**, la detrazione prevista per il coniuge.

Si ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico (e, per gli altri figli, alla detrazione del 100% prevista per i figli a carico):

- quando l'altro genitore è deceduto;
- quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente.

In tutti i sopraelencati casi, il contribuente non deve essersi poi sposato o risposato, oppure, se risposato, deve essersi, in seguito, legalmente ed effettivamente separato.

## **LA DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE**

La Legge finanziaria 2008 ha introdotto, con effetto DAL PERIODO D'IMPOSTA 2007, una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui siano presenti **almeno quattro figli a carico**.

La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a

**1.200 euro**

e deve essere ripartita, nella misura del

**50 per cento**

**tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.**

**In caso di separazione legale** ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori

**in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.**

**A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER LE ORDINARIE DETRAZIONI** per i figli a carico, **i criteri di ripartizione** indicati dalla norma **non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori.**

Ovviamente, **se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro**, la detrazione **compete a quest'ultimo per l'intero importo.**

La detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena, cioè:

- non dipende dal livello di reddito del beneficiario
- e non va raggugliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.


La nuova norma precisa inoltre che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un

**CREDITO DI AMMONTARE PARI ALLA QUOTA DELLA NUOVA DETRAZIONE  
CHE NON HA TROVATO CAPIENZA NELLA IMPOSTA DOVUTA.**

Quindi, a differenza delle normali detrazioni che vengono - in tutto o in parte - perdute **in caso di incapienza** (si veda pag. 14), **questa speciale detrazione può essere portata a credito per gli anni successivi.**

Tale credito:

- è determinato nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico);
- può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta successivo oppure chiesto a rimborso;
- è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta e va riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.



### La detrazione per gli altri familiari a carico

Come già illustrato a pag. 10, i familiari di questa categoria possono essere considerati a carico solo alle seguenti condizioni:

- ✓ devono **convivere** con il contribuente;
- oppure**
- ✓ devono **ricevere**, sempre dal contribuente in questione, **assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.**

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

La formula da applicare è la seguente:

$$750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Come sempre,

- il reddito complessivo va considerato al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze;
- Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali ed arrotondato con il criterio del troncamento.

**La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere fruita in modo discrezionale ma deve essere ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.**

## Capitolo 3

### IL MODELLO DI RICHIESTA

### DELLE DETRAZIONI MENSILI D'IMPOSTA

Come già evidenziato a pag. 11, la Legge finanziaria 2008 ha introdotto una importante novità in tema di **richiesta di detrazioni d'imposta per familiari a carico**, infatti:

- Fino al 31 dicembre 2007 la richiesta, dopo essere stata presentata per la prima volta, andava rinnovata solo in caso di modifiche delle condizioni di spettanza delle detrazioni.
- Dal 1° gennaio 2008 la richiesta va rinnovata ogni anno anche se i presupposti per il godimento delle detrazioni sono gli stessi dell'anno precedente.

Quindi,

**per poter beneficiare delle detrazioni per i familiari in busta-paga,  
bisogna ripetere la domanda ogni anno,  
anche se la situazione lavorativa e familiare del richiedente non si  
è modificata rispetto all'anno precedente.**

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MEF  
DAG  
SACSE

DDET08-2.0

Service Personale Tesoro

---

**Dichiarazione relativa alle detrazioni spettanti anno \_\_\_\_\_**

Al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
stato civile \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
in servizio presso l'ufficio \_\_\_\_\_  
con iscrizione n° \_\_\_\_\_ ai fini di quanto previsto dagli articoli 23 del D.P.R. n. 600/73, e  
12 e 13 del D.P.R. 917/86, e successive modificazioni e integrazioni **DICHIARA** di aver diritto alle  
seguenti detrazioni d'imposta annue a decorrere dal mese di \_\_\_\_\_.

Quadro A	Reddito complessivo sul quale saranno commisurate le detrazioni				
<input type="checkbox"/>	Segnalazione del reddito complessivo che si prevede di percepire nell'anno in corso, escluso il reddito dell'abitazione principale.				
In assenza di un reddito complessivo dichiarato sarà presa in considerazione, in via presuntiva, il reddito di lavoro dipendente corrisposto dagli Uffici Responsabili del Trattamento Economico					
Quadro B	Diritto detrazione per lavoro dipendente e assimilato				
<input type="checkbox"/>	Detrazione per lavoro dipendente e assimilato* (altre detrazioni art. 13 TUIR)				
Quadro C	Familiari a carico				
<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 6px;"> <tr> <th style="width: 60%;">Cognome e Nome</th> <th style="width: 40%;">Codice Fiscale - Data di nascita</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">_____</td> <td style="text-align: center;">____/____/____</td> </tr> </table>	Cognome e Nome	Codice Fiscale - Data di nascita	_____	____/____/____
Cognome e Nome	Codice Fiscale - Data di nascita				
_____	____/____/____				


\* La casella va sempre barrata perché si tratta delle detrazioni spettanti al lavoratore in funzione del rapporto in corso. Se il lavoratore contemporaneamente ha due rapporti di lavoro è opportuno richiedere la detrazione solo a uno dei due datari di lavoro.



La domanda deve contenere una serie di indicazioni la cui assenza comporta il mancato riconoscimento del beneficio (ad esempio, occorre indicare il codice fiscale delle persone per le quali si intende usufruire delle detrazioni). Per garantire la corretta formulazione dell'istanza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha predisposto un modello da compilarsi, **con esclusione di ogni altra forma di richiesta**, a cura dei dipendenti il cui cedolino è prodotto dallo stesso MEF. Tra costoro, rientrano i **dipendenti civili dell'Amministrazione Difesa in servizio presso "Enti Centrali"**.



Al fine di disciplinare il notevole flusso di domande che annualmente dovranno pervenire alla Direzione Generale per il Personale Civile, e per garantire la puntuale attribuzione in busta-paga delle detrazioni richieste, si rende necessario indicare le modalità e i tempi di trasmissione che dovranno essere osservati:



Circa la tempistica,


per quanto concerne le  
richieste di detrazioni  
relativa al **2008**



i modelli dovranno pervenire  
alla citata 12^ Divisione  
entro il **30 settembre 2008**.

La mancata presentazione  
comporterà l'interruzione del  
riconoscimento di tutte le detrazioni  
ed il recupero di quelle già  
attribuite nel corso del 2008.

Per quanto, invece,  
riguarda le richieste  
di detrazioni relative  
al **2009 e a ciascun  
anno successivo**



i modelli dovranno pervenire,  
sempre alla 12^ Divisione,  
entro il **31 marzo** di ogni anno  
per il quale si richiedono le  
detrazioni.

Anche per questi ulteriori anni,  
l'assenza della richiesta comporterà  
la privazione di ogni detrazione  
per familiari a carico.

Le modalità e i tempi di trasmissione indicati nella pagina precedente si riferiscono, ovviamente, al solo appuntamento annuale nel quale un gran numero di dipendenti presenterà la richiesta di routine (quella, cioè, finalizzata a non perdere le detrazioni già presenti sul cedolino).

Se, invece, il singolo dipendente dovrà presentare la domanda

- per beneficiare per la prima volta delle detrazioni per i familiari
- o per segnalare una modifica che comporti una variazione nel godimento delle detrazioni già presenti in busta-paga (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.),

la richiesta potrà, *a meno di diversa indicazione da parte della propria Segreteria del Personale*, essere presentata anche direttamente a Persociv.

Tale presentazione potrà avvenire in qualsiasi momento dell'anno così da consentire tempestivamente al dipendente di beneficiare della detrazione o, viceversa, di interromperne la fruizione.

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze  
DAG  
DDET08-2.0  
Service Personale Tesoro

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Le detrazioni per i familiari di cui all'art. 12 (ex 13) del TUIR sono riconosciute dal sostituto d'imposta se il lavoratore dipendente dichiara annualmente di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

**Coniuge a carico** - si considera a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi complessivi, per l'anno in corso, superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili. Ai soli fini della detrazione per carichi di famiglia, si considerano inoltre rilevanti alcuni redditi non compresi nel reddito complessivo:

- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, retribuzioni corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
- Redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti resi del coniuge può anche essere il coniuge convivente e può risiedere all'estero.

Il coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

**Figli a carico** - si considerano figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidatari affiliati che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui. I figli possono anche essere non conviventi e possono risiedere all'estero.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Secondo i principi generali, **la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni** spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e complete sino al mese in cui le stesse cessano, pertanto sarà applicato a sino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.

**I figli portatori di handicap** sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**Altri familiari a carico** - si considerano a carico, sempre che siano conviventi con il dipendente ovvero percepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e non possiedano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui:

- In mancanza di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi (perché deceduti), i discendenti prossimi, anche naturali, quali ad esempio i nipoti nei confronti del nonno
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali - ad esempio i nonni
- Gli adottanti
- I generi e le nuore
- I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali (con precedenza dei germani sugli unilaterali)
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato.

Il modello approntato dal MEF è corredato di esaustive istruzioni alla compilazione. Tuttavia, allo scopo di sciogliere eventuali dubbi legati a specifiche questioni, vengono offerte, al **capitolo 4**, istruzioni integrative.

## Capitolo 4

# ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI RICHIESTA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

### 1) ANNO PER IL QUALE SI CHIEDE DI BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI:

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MEF  
DAG  
SCSII

DDET08-2.0

Service Personale Tesoro

Dichiarazione relativa alle detrazioni spettanti anno \_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Non indicare anni precedenti a quello in corso  
al momento della presentazione del modello**

*(tuttavia, come viene precisato al successivo punto A), entro il 12 gennaio, è ancora possibile segnalare l'anno precedente).*

Infatti, le detrazioni di cui si può chiedere di beneficiare in busta-paga non possono mai riguardare anni precedenti.



**Come usufruire, allora, delle detrazioni di cui ci si è dimenticati di fare richiesta negli anni passati?**



**Si hanno a disposizione vari rimedi:**



**Se la dimenticanza riguarda l'anno precedente**







A) **Si può ugualmente compilare il modello** facendolo pervenire alla 12<sup>a</sup> Divisione di Persociv **entro il 12 gennaio** ed indicando, appunto, l'anno appena trascorso.

In questo modo, è possibile recuperare le detrazioni dell'anno precedente in occasione del conguaglio fiscale che viene operato sulla mensilità di febbraio di ogni anno.



B) Se non si è fatto in tempo a presentare il modello entro il 12 gennaio, **si possono recuperare le detrazioni con la dichiarazione dei redditi** (modello 730 o modello "Unico") che si può fare anche soltanto per questo motivo.

C) **Se pure in dichiarazione dei redditi c'è stata la dimenticanza**, si può rimediare nei seguenti modi:

<p><u>Se si è presentato il modello 730</u></p> <p>↓</p>	<p><u>Nel caso sia stato presentato il modello "Unico"</u></p> <p>↓</p>
<p> si può, entro il 25 ottobre dello stesso anno, presentare un <b>modello 730 integrativo</b> ad un CAF (anche se il primo modello 730 era stato presentato direttamente al datore di lavoro) con rimborso sul cedolino del successivo mese di dicembre;</p> <p><i>oppure</i></p> <p> si può presentare un <b>modello "Unico"</b> (cioè, l'ex modello 740) all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dello stesso anno (se la presentazione avviene tramite ufficio postale) oppure entro il successivo 31 luglio (in caso di presentazione in via telematica).</p>	<p> se lo si è già trasmesso all'Agenzia delle Entrate e ci si accorge della dimenticanza prima dell'ultimo giorno utile per la sua presentazione (30 giugno o 31 luglio), si può trasmettere, sempre all'Agenzia, un modello <b>"Correttivo nei termini"</b>;</p> <p> se i predetti termini di invio sono già scaduti, si può presentare una <b>"Dichiarazione integrativa"</b> entro i termini di trasmissione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.</p>
<p><b>NOTA:</b> le scadenze indicate in questo prospetto sono quelle relative alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2008. Nei prossimi anni queste date potrebbero subire delle modifiche che potranno, comunque, essere facilmente rilevate dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei futuri modello 730 e modello "Unico".</p>	

- D) Se**
- tutti i termini per correggere la dichiarazione dei redditi sono scaduti  
oppure
  - la dichiarazione non è stata affatto presentata,



si può avanzare istanza di rimborso da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro 48 mesi dalla data del versamento/prelievo dell'IRPEF più elevata a causa del mancato calcolo delle detrazioni che, appunto, si richiedono.



Se la dimenticanza riguarda due o più anni precedenti

- E)** Se le detrazioni non godute sono relative a due anni precedenti, si può, se ricorrono le condizioni illustrate al precedente punto **C)**, presentare una dichiarazione integrativa al modello "Unico". In tutti gli altri casi, si può presentare

l'istanza di cui al punto D).



E se, invece, negli anni passati si è goduto di detrazioni alle quali non si aveva diritto?







Il beneficio che non competeva DEVE essere restituito, con una delle seguenti modalità:

La restituzione delle detrazioni non spettanti avviene con tempi e forme in gran parte coincidenti con quelli già descritti nei precedenti punti da A) ad E) a proposito del rimborso delle detrazioni non godute. Con riferimento ad ognuno di questi punti, quindi, si evidenziano, nelle due prossime pagine, le sole differenze negli adempimenti:



**Se la restituzione riguarda l'anno precedente**

- A bis)** Nessuna differenza rispetto al punto **A)**. Le detrazioni percepite e non dovute sono addebitate sulla mensilità di febbraio **SENZA SANZIONI.**
- B bis)** Tutto come al punto **B)**. **NON SONO PREVISTE SANZIONI.**
- C bis)** Se anche sulla dichiarazione dei redditi si è indicato di godere del beneficio al quale, invece, non si aveva diritto, allora:

<p><b><u>Se si è presentato il modello 730</u></b></p> <p>↓</p>	<p><b><u>Nel caso sia stato presentato il modello "Unico"</u></b></p> <p>↓</p>
<p> <b>non</b> si può ricorrere al <b>modello 730 integrativo</b> (di cui ci si può avvalere solo per ottenere un rimborso)</p> <p><i>ma</i></p> <p> si deve obbligatoriamente presentare il <b>modello "Unico"</b> (entro il 30 giugno o il 31 luglio) e versare la somma di cui si è impropriamente goduto.</p> <p><b><u>NON SONO CONTEMPLATE SANZIONI.</u></b></p>	<p> se lo si è già trasmesso all'Agenzia delle Entrate e ci si accorge dell'errore prima dell'ultimo giorno utile per la sua presentazione (30 giugno o 31 luglio), si può trasmettere, sempre all'Agenzia, un modello <b><u>"Correttivo nei termini"</u></b>: <b><u>NON SI APPLICANO SANZIONI.</u></b></p> <p> se i predetti termini di invio sono già scaduti, si può presentare una "Dichiarazione integrativa" (comunemente conosciuta come <b><u>"Ravvedimento operoso"</u></b>) entro i termini di trasmissione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. E' necessario, però, che gli errori della dichiarazione non siano già stati contestati e che comunque non siano già iniziate ispezioni, verifiche o qualsiasi altra attività di accertamento.</p> <p><b><u>E' PREVISTA UNA SANZIONE RIDOTTA DEL 20% RISPETTO ALLA MISURA PIENA, NONCHÉ L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI.</u></b></p>
<p>Nei riquadri posti a chiusura dei punti <b>D bis)</b> ed <b>E bis)</b> sono riportate le misure delle sanzioni in vigore nel 2008.</p>	



**Se la restituzione riguarda due o più anni precedenti**

**D bis)** Se le detrazioni indebitamente godute sono relative a due anni precedenti, ci si può, se ricorrono le condizioni illustrate al precedente punto **c) bis**, avvalere del “Ravvedimento operoso”.

Nel caso siano scaduti anche i termini di presentazione del “Ravvedimento operoso”, si può ricorrere alla



**“Dichiarazione integrativa in aumento”**

Questa dichiarazione può essere utilizzata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione contenente gli errori.

**VIENE IRROGATA LA SANZIONE PIENA OLTRE GLI INTERESSI LEGALI**, per questo motivo può essere utilizzata anche nel caso siano già iniziate procedure di accertamento.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la

**SANZIONE DAL CENTO AL DUECENTO PER CENTO**

della maggiore imposta o della differenza del credito.

La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte

**INDEBITE DETRAZIONI D'IMPOSTA,**

ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,

**ANCHE SE**

**ESSE SONO STATE ATTRIBUITE IN SEDE DI RITENUTE ALLA FONTE.**

**E bis)** Nel caso non si regolarizzi affatto la propria posizione, omettendo di presentare la dichiarazione dei redditi, sono previste le seguenti sanzioni:

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la **SANZIONE DAL CENTOVENTI AL DUECENTOQUARANTA PER CENTO** dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032.

**2) RILEVAZIONE DEL "NUMERO DI ISCRIZIONE":**

Il/La sottoscritto/a   
 nato/a a  il  /  /   
 residente in   
 via  n°   
 stato civile  codice fiscale   
 in servizio presso l'ufficio   
 con iscrizione n°  ai fini di quanto previsto dagli articoli 23 del D.P.R. n. 600/73, e

**Il numero di iscrizione è quello indicato sul cedolino alla voce "N. Partita".**

 Ministero dell' Economia e delle Finanze — SERVICE PERSONALE TESORO — Centro Elaborazione Servizi Sistema Informativo Integrato di Latina 04100 - Viale PL. Nenni 270		Amministrazione appartenenza MIN. DELLA DIFESA			
C.F.:	ID:	Data nascita / /	Codice fiscale		
RATA: LUGLIO 2007		Cap. Bilancio	1201		
Domicilio fiscale:		Inquadramento	Qual	Liv	Cl/Fascia
Comune di residenza:		AREA C1	XXC1	00	00
Il pagamento tramite accredito bancario. BANCA SPA VIA Coord. bancarie: / / Valuta: 23 LUGLIO 2007					
		<b>ROSSI MARIO</b>  MIN. DELLA DIFESA  Raggr.1:140 Raggr.2: 002 Uff.Servizio/Mandato: 0091 Cassa: 03 Progr.:01897 N.Partita: <b>07654135</b>			



**E se il richiedente è un neo-amministrato da Persociv e non ha ancora ricevuto il suo primo cedolino?**



**In questo caso, il campo relativo al n° di iscrizione non deve essere compilato.**



### 3) MESE DI DECORRENZA DELLE DETRAZIONI:

12 e 13 del D.P.R. 917/86, e successive modificazioni e integrazioni **DICHIARA** di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue a decorrere dal mese di \_\_\_\_\_.

**Indicare solo il mese** [*dal momento che l'anno è già stato segnalato nella sezione di cui al paragrafo 1)*].

A pag. 18 si è già illustrato l'intervento operato dalla Legge finanziaria 2008 in ordine alla richiesta delle detrazioni d'imposta. Tuttavia, **si ritiene opportuno ribadire il contenuto così da consentire la lettura di questo capitolo anche in maniera avulsa dal resto della dispensa:**

- Fino al 31 dicembre 2007 → la richiesta dopo essere stata presentata per la prima volta, andava rinnovata solo in caso di modifiche delle condizioni di spettanza delle detrazioni.
- Dal 1° gennaio 2008 → la richiesta va rinnovata ogni anno anche se i presupposti per il godimento delle detrazioni sono gli stessi dell'anno precedente.

Quindi,

**per poter beneficiare delle detrazioni per i familiari in busta-paga, bisogna ripetere la domanda ogni anno, anche se la situazione lavorativa e familiare del richiedente non si è modificata rispetto all'anno precedente.**

**Perciò:**

- **Se il dipendente presenta la richiesta annuale di routine,** (cioè, le detrazioni che si richiedono sono le stesse già in godimento in busta-paga),  
**il mese da indicare è GENNAIO.**
- **Se, invece, la richiesta viene presentata**
  - **per beneficiare per la prima volta delle detrazioni per i familiari**
  - **o perché le condizioni di fruizione delle detrazioni sono variate rispetto a quelle che ne hanno originato il godimento in busta-paga** (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.),  
**bisogna indicare il MESE DA CUI DECORRE LA NUOVA CONDIZIONE.**



Un dipendente ha la moglie fiscalmente a carico da gennaio. Quest'ultima, però, il 5 ottobre comincia a lavorare; il dipendente perde la detrazione "per coniuge a carico" da ottobre?



No! Per stabilire se un familiare può essere considerato a carico, occorre prendere in considerazione il reddito realizzato dal familiare stesso nel corso dell'intero anno, a prescindere dal numero di mesi durante i quali è stato conseguito

*(perciò, ad esempio: se mio figlio, che non possedeva alcun reddito, comincia a lavorare a dicembre ed in quel solo mese guadagna più di € 2.840,51 al lordo dell'irpef, io non posso godere della detrazione per figlio a carico per 11 mesi ma perdo il diritto al beneficio per l'intero anno).* Per rispondere alla domanda, quindi,

se il reddito da lavoro, conseguito dalla moglie da ottobre a dicembre, considerato al lordo dell'irpef e sommato ad eventuali altri redditi già posseduti (compreso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze) supera €2.840,51, la detrazione per il coniuge viene persa per l'intero anno.

Se, viceversa, la moglie totalizza un reddito annuo inferiore al predetto limite di € 2.840,51, potrà essere portata a carico per l'intero anno anche se ha lavorato per un certo numero di mesi.



Ad un dipendente nasce un figlio il 31 maggio; da quando può godere della detrazione "per figlio a carico"?



Le detrazioni per carichi di famiglia competono per mesi interi (e mai per frazione di mese). Esse spettano dal 1° giorno del mese durante il quale sorge la condizione per poterne godere, quindi: il dipendente ha diritto alla detrazione a decorrere dal 1° maggio.



Un dipendente ha la suocera a carico che viene a mancare il 1° settembre; fino a quando può godere della detrazione "per altri familiare a carico"?



Il diritto a beneficiare delle detrazioni per familiari a carico cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui vengono meno le condizioni per poterne godere. Ne consegue che: il dipendente ha diritto alla detrazione fino al 30 settembre.

#### 4) REDDITO COMPLESSIVO PREVISTO:

Quadro A	Reddito complessivo sul quale saranno commisurate le detrazioni
<input type="checkbox"/>	Segnalazione del reddito complessivo che si prevede di percepire nell'anno in corso, escluso il reddito dell'abitazione principale. <div style="float: right; border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

#### Quantificare il reddito sul quale calcolare le detrazioni.

Come è già stato illustrato alle pagg. 9 ed 11, le detrazioni d'imposta vengono commisurate al reddito complessivo e decrescono a mano a mano che tale reddito aumenta.

Per reddito complessivo si intende ➤ **il reddito al lordo degli oneri deducibili.**

Bisogna comunque tener presente che **alcuni oneri deducibili non devono essere considerati** per la determinazione del reddito complessivo utile ai fini del calcolo delle detrazioni; si tratta, nello specifico:

- ❖ del reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle eventuali relative pertinenze (tale reddito, infatti, costituisce onere interamente deducibile annullando, di fatto, se stesso);
- ❖ di quegli oneri che il datore di lavoro (in qualità di sostituto d'imposta) ha già portato in diminuzione del reddito di lavoro e la cui sottrazione, quindi, ha concorso ad originare il "reddito di lavoro dipendente". Fra tali oneri rientrano, ad esempio, le ritenute assistenziali e previdenziali, i riscatti e le ricongiunzioni trattenuti in busta -paga.

Ne consegue che

➔ il reddito complessivo da segnalare ai fini del calcolo delle detrazioni deve essere così desunto a seconda che si sia presentato il mod.730 o il mod. Unico, oppure che non sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi:

#### DALL'ULTIMO MODELLO 730 PRESENTATO

CALCOLO DELL'IRPEF		1	2	3
		DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	21.450	,00	,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	1.200	,00	,00
8	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00	,00
9	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00	,00
10	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00	,00

prendere il reddito complessivo e sottrarvi, se presente, la deduzione per abitazione principale  
**€21.450 – €1.200 = €20.250**

**OPPURE**

**DALL'ULTIMO MODELLO UNICO PRESENTATO**

QUADRO RN IRPEF		Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH <sup>2</sup>
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	21.450,00
RN2	Deduzione per abitazione principale	1.200,00
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP34)	,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 1 + RN1 col. 2 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)	,00

prendere il reddito complessivo e sottrarvi, se presente, la deduzione per abitazione principale  
 $€21.450 - €1.200 = €20.250$

**SE, INVECE, NON SI E' AVUTO L'OBBLIGO NE' L'INTERESSE A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**



**DALL'ULTIMO CUD RICEVUTO**

PARTE B - DATI FISCALI	DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	
Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione (Art.13 commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir)	(1) 21.450,49	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione (Art.13, comma.5 Tuir) (2)
Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente (Art.13 commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir)	(3)	Ritenute Irpef (di cui (14) sospese) (5)

prendere l'importo segnalato al punto (1) del CUD e sottrarvi, se si possiede, la rendita dell'abitazione principale e della/e relativa/e pertinenza/e.  
 Le rendite dei fabbricati si possono evincere, ad esempio, dai relativi certificati catastali e devono essere rivalutate del 5%. Quindi:

$$€1.142,86 \times 1,05 = €1.200 \text{ (rendita catastale rivalutata)}$$

$$€21.450,49 - €1.200 = €20.250,49$$

**l'importo così ottenuto deve essere portato all'unità di euro secondo le ordinarie regole di arrotondamento (per eccesso, se il primo decimale è un 5, o per difetto, se il primo decimale è pari a 4)**

$$€20.250,49 \longrightarrow € 20.250$$

**Comunque, in caso di mancato arrotondamento, provvederà ad effettuarlo direttamente la 12<sup>a</sup> Divisione di Persociv.**

## 5) RICHIESTA DELLA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE:

Quadro B	Diritto detrazione per lavoro dipendente e assimilato
<input type="checkbox"/>	Detrazione per lavoro dipendente e assimilato <sup>1</sup> (altre detrazioni art. 13 TUIR)

**La detrazione per lavoro dipendente è riconosciuta da Persociv anche in assenza di una specifica richiesta da parte dell'amministrato.**

Se il modello di richiesta di detrazioni non viene presentato affatto, la detrazione per lavoro dipendente viene commisurata al reddito presente al punto (1) dell'ultimo CUD rilasciato.



**Se un lavoratore dipendente percepisce anche una pensione di reversibilità, può cumulare le detrazioni per lavoro dipendente con quelle per redditi di pensione?**



**No! In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente.**

**6) SEGNALAZIONE DI FAMILIARI A CARICO:**

Quadro C	Familiari a carico
----------	--------------------

**Leggere le domande e le risposte di questa pagina e quelle di pag. 28.**  
**Per ulteriori approfondimenti vedere quanto illustrato nel capitolo 2 a proposito dei familiari a carico.**

**6A) CONIUGE E FIGLI A CARICO:**

Quadro C	Familiari a carico											
	Cognome e Nome	Codice Fiscale - Data di nascita										
<input type="checkbox"/>	Coniuge	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; height: 15px;"></td> <td style="width: 20%; height: 15px;"></td> <td style="width: 20%; height: 15px;"></td> <td style="width: 20%; height: 15px;"></td> <td style="width: 20%; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">□□□□</td> </tr> </table>						□	/	□	/	□□□□
□	/	□	/	□□□□								

N° Figli	Cognome e Nome	Codice Fiscale - Data di nascita	I° figlio in mancanza del coniuge <sup>2</sup>	Indicare la % a carico		Indicare se disabile <sup>3</sup>									
				50	100										
1° Figlio		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; height: 15px;"></td> <td style="width: 20%; height: 15px;"></td> <td style="width: 20%; height: 15px;"></td> <td style="width: 20%; height: 15px;"></td> <td style="width: 20%; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">□□□□</td> </tr> </table>						□	/	□	/	□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
□	/	□	/	□□□□											

Ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



**Un dipendente ha il coniuge che possiede un reddito inferiore ad €2.840,51 annui e che però, pur non essendo legalmente separato o divorziato, non convive con il dipendente stesso. Tale coniuge può essere considerato a carico?**



**Un dipendente ha un figlio che non possiede redditi ma che risiede all'estero. Il figlio in questione può essere considerato a carico?**



**Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.**



**Un dipendente ha un figlio che non possiede redditi ma che ha superato i 26 anni e non studia. Questo figlio può essere ugualmente considerato a carico?**



**I riferimenti ai 26 anni ed alla qualità di studente sono ormai superati da anni. La normativa attualmente in vigore prevede che la detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.**

**6B) ALTRI FAMILIARI A CARICO:**

Familiari indicati nell'art. 433 C.C.		Codice Fiscale- Data di nascita	Indicare la % a carico		
N° Familiari	Cognome e Nome		50	100	altra
1° Familiare		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> </div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2° Familiare		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> </div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3° Familiare		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> </div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____



Un dipendente ha un genitore che, di fatto, mantiene. Questo genitore, che non convive con il figlio, può essere considerato a carico?



No! Un parente che rientri nella categoria degli “altri familiari” può essere considerato a carico solo se convive con il contribuente o se riceve da lui (non semplicemente di fatto ma in modo comprovabile) un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (cioè, elargito spontaneamente e non per imposizione di un giudice).

## 7) SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

Il/la sottoscritto/a dichiara che il reddito percepito da ciascuno dei familiari a carico non è superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.1, comma 2 del Dlgs. N. 471/97 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, e **si impegna a comunicare tempestivamente con specifica dichiarazione personale al competente Ufficio responsabile del**

**trattamento economico il verificarsi di condizioni che comportino variazione alla detrazione d'imposta in godimento.**

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri organismi pubblici (ad esempio Comuni, INPS) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

Data / /

Firma per esteso


**Firmare in maniera leggibile. L'assenza di sottoscrizione comporta la mancata considerazione di quanto dichiarato.**

### PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO O AL PROPRIO UFFICIO DI SERVIZIO

La sua estesa firma è stata apposta in presenza del funzionario addetto Sig.

Firma per esteso del pubblico ufficiale \_\_\_\_\_

(in caso di presentazione all'Ufficio di servizio apporre il timbro dell'Ufficio)



Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alle dichiarazioni non sottoscritte in presenza del funzionario addetto deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.

**Si rimarca che le due modalità sono alternative.**



## 8) PRESENTAZIONE DEL MODELLO:

Il modello deve essere presentato

☞ Per le DPSV

- alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari che amministra la partita di stipendio;
- oppure, al proprio ufficio di servizio per il successivo inoltro alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari;
- oppure, trasmesso per posta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari.

☞ Per le Amministrazioni Centrali

- all'Ufficio dell'amministrazione che gestisce gli stipendi.

**Nel capitolo 3 sono già stati indicati le modalità ed i tempi di trasmissione del modello che, comunque, vengono in questa sede ribaditi al fine di CONSENTIRE LA LETTURA DI QUESTE ISTRUZIONI INTEGRATIVE ANCHE SEPARATAMENTE DAL RESTO DELLA DISPENSA.**

### **Gli amministrati**

dovranno presentare le proprie domande alle rispettive

### **Segreterie del Personale**

che dovranno provvedere a raccoglierle per poi trasmetterle (nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali), **in unico invio**, alla


### **12^ Divisione di Persociv**

con relativo elenco in duplice copia, per il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione.

*Per ragioni di celerità si ritiene opportuna una consegna "a mano" tramite un incaricato di ciascun Ente.*

Circa la tempistica,


per quanto concerne le richieste di detrazioni relative al **2008**



i modelli dovranno pervenire alla citata 12^ Divisione entro il **30 settembre 2008**.

La mancata presentazione comporterà l'interruzione del riconoscimento di tutte le detrazioni ed il recupero di quelle già attribuite nel corso del 2008.

Per quanto, invece, riguarda le richieste di detrazioni relative al **2009 e a ciascun anno successivo**



i modelli dovranno pervenire, sempre alla 12^ Divisione entro il **31 marzo** di ogni anno per il quale si richiedono le detrazioni.

Anche per questi ulteriori anni, l'assenza della richiesta comporterà la privazione di ogni detrazione per familiari a carico.

Le modalità e i tempi di trasmissione indicati nella pagina precedente si riferiscono, ovviamente, al solo appuntamento annuale nel quale un gran numero di dipendenti presenterà la richiesta di routine (quella, cioè, finalizzata a non perdere le detrazioni già presenti sul cedolino).

Se, invece, il singolo dipendente dovrà presentare la domanda

- per beneficiare per la prima volta delle detrazioni per i familiari
- o per segnalare una modifica che comporti una variazione nel godimento delle detrazioni già presenti in busta-paga (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.),

la richiesta potrà, *a meno di diversa indicazione da parte della propria Segreteria del Personale*, essere presentata anche direttamente a Persociv.

Tale presentazione potrà avvenire in qualsiasi momento dell'anno così da consentire tempestivamente al dipendente di beneficiare della detrazione o, viceversa, di interromperne la fruizione.



**Dichiarazione relativa alle detrazioni spettanti anno \_\_\_\_\_**

Al \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 stato civile \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
 in servizio presso l'ufficio \_\_\_\_\_  
 con iscrizione n° \_\_\_\_\_ ai fini di quanto previsto dagli articoli 23 del D.P.R. n. 600/73, e 12 e 13 del D.P.R. 917/86, e successive modificazioni e integrazioni **DICHIARA** di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue a decorrere dal mese di \_\_\_\_\_.

Quadro A	Reddito complessivo sul quale saranno commisurate le detrazioni
<input type="checkbox"/>	Segnalazione del reddito complessivo che si prevede di percepire nell'anno in corso, escluso il reddito dell'abitazione principale. <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </span>
In assenza di un reddito complessivo dichiarato sarà presa in considerazione, in via presuntiva, il reddito di lavoro dipendente corrisposto dagli Uffici Responsabili del Trattamento Economico	

Quadro B	Diritto detrazione per lavoro dipendente e assimilato
<input type="checkbox"/>	Detrazione per lavoro dipendente e assimilato <sup>1</sup> (altre detrazioni art. 13 TUIR)

Quadro C	Familiari a carico	
	Cognome e Nome	Codice Fiscale - Data di nascita
<input type="checkbox"/> Coniuge	_____	_____ ____ / ____ / ____

<sup>1</sup> La casella va sempre barrata perché si tratta delle detrazioni spettanti al lavoratore in funzione del rapporto in corso. Se il lavoratore contemporaneamente ha due rapporti di lavoro è opportuno richiedere la detrazione solo a uno dei due datori di lavoro

N° Figli	Cognome e Nome	Codice Fiscale - Data di nascita	1° figlio in mancanza del coniuge <sup>2</sup>	Indicare la % a carico		Indicare se disabile <sup>3</sup>																																										
				50	100																																											
1° Figlio	_____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="13"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>																																										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2° Figlio	_____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="13"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>																																												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3° Figlio	_____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="13"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>																																												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4° Figlio	_____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="13"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>																																												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5° Figlio	_____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="13"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>																																												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6° Figlio	_____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="13"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>																																												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Familiari indicati nell'art. 433 C.C.		Codice Fiscale- Data di nascita	Indicare la % a carico																																												
N° Familiari	Cognome e Nome		50	100	altra																																										
1° Familiare	_____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="13"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>																																											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2° Familiare	_____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="13"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>																																											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3° Familiare	_____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="13"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>																																											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Il/la sottoscritto/a dichiara che il reddito percepito da ciascuno dei familiari a carico non è superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.1, comma 2 del Dlgs. N. 471/97 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, e **si impegna a comunicare tempestivamente con specifica dichiarazione personale al competente Ufficio responsabile del**

<sup>2</sup> Barrare la casella in caso di nucleo familiare composto da un solo genitore (si tratta dei casi di morte o mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro coniuge) affinché egli riconosca al primo figlio una detrazione maggiore.

<sup>3</sup> Figli portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n°104.

**trattamento economico il verificarsi di condizioni che comportino variazione alla detrazione d'imposta in godimento.**

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri organismi pubblici (ad esempio Comuni, INPS) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

Data / /

\_\_\_\_\_


Firma per esteso

**PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO O AL PROPRIO UFFICIO DI SERVIZIO**

La sua estesa firma è stata apposta in presenza del funzionario addetto Sig.

Firma per esteso del pubblico ufficiale \_\_\_\_\_

(in caso di presentazione all'Ufficio di servizio apporre il timbro dell'Ufficio)



Il modello deve essere presentato

- ☛ Per le DPSV
  - alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari che amministra la partita di stipendio;
  - oppure, al proprio ufficio di servizio per il successivo inoltro alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari;
  - oppure, trasmesso per posta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari.
  
- ☛ Per le Amministrazioni Centrali
  - all'Ufficio dell'amministrazione che gestisce gli stipendi.

**Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alle dichiarazioni non sottoscritte in presenza del funzionario addetto deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.**

---

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Le detrazioni per i familiari di cui all'art. 12 (ex 13) del TUIR sono riconosciute dal sostituto d'imposta se il lavoratore dipendente dichiara annualmente di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

**Coniuge a carico** – si considera a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi complessivi, per l'anno in corso, superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili. Ai soli fini della detrazione per carichi di famiglia, si considerano inoltre rilevanti alcuni redditi non compresi nel reddito complessivo:

- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, retribuzioni corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
- Redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti resi del coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

Il coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

**Figli a carico** – si considerano figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui. I figli possono anche essere non conviventi e possono risiedere all'estero.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Secondo i principi generali, **la detrazioni per ciascun figlio di età inferiore a tre anni** spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e complete sino al mese in cui le stesse cessano, pertanto sarà applicato a sino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.

**I figli portatori di handicap** sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**Altri familiari a carico** – si considerano a carico, sempre che siano conviventi con il dipendente ovvero percepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e non possiedano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui:

- In mancanza di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi (perché deceduti), i discendenti prossimi, anche naturali, quali ad esempio i nipoti nei confronti del nonno
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali – ad esempio i nonni
- Gli adottanti
- I generi e le nuore
- I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali (con precedenza dei germani sugli unilaterali)
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato.